

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COSTA

Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di  
divieto di doppia imposizione

*Presentata il 19 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La problematica relativa alla doppia imposizione è una questione sentita dalla cittadinanza, in particolare dalle categorie più deboli, che vedono erosa la propria capacità di consumo, dal sistema economico, che vede pregiudicato il corretto funzionamento dei settori produttivi ed, in fine, dallo Stato stesso che vede aumentato il carico di lavoro e quindi le spese amministrative per farvi fronte.

L'eccessiva pressione fiscale che si registra oggi nel Paese costituisce un forte impedimento al virtuoso funzionamento del sistema economico, penalizza l'efficienza marginale del capitale e con essa gli

investimenti e crea aspettative negative tali da disincentivare il consumo interno e da penalizzare l'entrata di capitali esteri e la posizione economica internazionale dell'Italia. Sebbene tale questione abbia già caratterizzato il dibattito politico e la vita istituzionale del Paese sin dalla sua unità, non ha ricevuto un'adeguata codificazione dalla Carta costituzionale della Repubblica.

L'articolo 53 della Costituzione, infatti, si limita, da un lato, ed in maniera troppo generica, ad individuare il criterio di progressività per quanto riguarda la scelta del sistema tributario, mentre, dall'altro, afferma il principio della contribuzione rap-

portata alla capacità contributiva del singolo.

Partendo da questa premessa, si sottolinea l'esigenza di raggiungere due obiettivi prioritari:

a) l'individuazione di un criterio impositivo che sia unico ovvero non preveda una sovrapposizione di imposte;

b) che il criterio individuato sia dotato di un semplice meccanismo di calcolo.

Questi due obiettivi possono essere raggiunti sia mediante una modifica all'articolo 53 della Costituzione con l'introduzione di un nuovo comma, sia tramite la corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione che impone la copertura della spesa pubblica mediante la raccolta fiscale e, quindi, vieta espressamente di affrontare nuove spese senza la dovuta copertura. Principio puntualmente disatteso in passato.

La necessità di ricorrere ad una modifica costituzionale è giustificata dalla

materia in questione ed, al contempo, dall'esigenza di completare la Carta costituzionale. I vantaggi dell'introduzione di una simile regola andrebbero a beneficio sia dei cittadini che della pubblica amministrazione. Da un lato, infatti, si semplificherebbe il rapporto dei cittadini con il fisco, si faciliterebbe il calcolo delle loro previsioni di spesa e si razionalizzerebbero i consumi. Dall'altro, e ciò riguarda l'apparato amministrativo, si genererebbe una diminuzione delle spese amministrative e si otterrebbe un aumento del gettito. Infine, si eviterebbe di colpire due volte lo stesso reddito ovvero di caricare sulla stessa spesa due oneri che oggi sovente si sovrappongono.

Lo Stato che pretende l'equità dai cittadini deve essere a sua volta equo. Si pensi, per fare un esempio, che l'ITALGAS fattura ai clienti ai quali eroga metano, l'imposta sul valore aggiunto sull'imposta di consumo: un'addizionale « criminale » autorizzata dallo Stato, un'autentica rapina, una concessione ignobile !

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È vietata ogni forma di doppia tassazione ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0014770\*